

Provincia di Biella

Rinnovo Concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Agricolo, mediante n. 1 pozzo in Comune di Dorzano, assentito all'"Azienda Agricola Bauducco Aldo e Stefano s.s"' con D.D. 16.04.2015 n° 492. PRATICA n° 363BI.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 492 del 16.04.2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

di identificare come Concessionario la Azienda Agricola BAUDUCCO Aldo e Stefano (omissis) con sede in Cascina Regina del Brianco -DORZANO. Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto il 21-10-2013 dal legale rappresentante Sig. BAUDUCCO Stefano (omissis), relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire ai sensi degli artt 30 e 31 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Concessionario, la concessione per derivare litri al secondo massimi 12 e un volume massimo annuo di metri cubi 160.000 nel periodo 1 aprile- 1 settembre, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 12 d'acqua, mediante pozzo da Falda Profonda in Comune di DORZANO a uso Agricolo, subordinatamente all'osservanza delle condizioni del disciplinare.

Il Dirigente del Settore

Giorgio SARACCO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.544 di Rep. del 21 ottobre 2013

Art. – 7 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

L'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda. A tal fine il Concessionario dovrà rendere disponibile la documentazione tecnica delle pompe utilizzate, che dovranno avere portata massima di esercizio non superiore a quella massima concessa, al netto delle perdite di carico. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone di concessione. Il Concessionario deve :

provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Consentire l'accesso da parte di personale della P.A. incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari al fine del monitoraggio della falda. Comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti. Mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis)

La Responsabile del Servizio

Annamaria BALDASSI